

## Tutela dei minori dall'abuso di bevande alcoliche

### Art. 1

#### *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove azioni volte ad un consumo consapevole delle bevande alcoliche ed alla tutela dei minori dal loro abuso e, in particolare:
  - a) adotta misure contro il consumo di bevande alcoliche da parte dei minorenni;
  - b) sostiene azioni di sensibilizzazione sugli effetti e sui costi sociali derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte dei giovani;
  - c) sviluppa iniziative finalizzate a coinvolgere i giovani, le famiglie e le associazioni di categoria nelle politiche di prevenzione dell'alcolismo;
  - d) sviluppa specifiche azioni intersettoriali con particolare riferimento ai ragazzi in età scolare;
  - e) promuove un consumo consapevole delle bevande alcoliche.

### Art. 2

#### *Limitazioni alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche*

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, negli esercizi di somministrazione, anche a carattere temporaneo, negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, negli esercizi agrituristici, negli esercizi commerciali, anche su area pubblica, nei rifugi alpini ed escursionistici, nelle manifestazioni fieristiche e in tutte le altre strutture o aziende, anche agricole, artigianali o industriali, nelle quali è autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la somministrazione o la vendita di bevande, sono vietate la somministrazione, la vendita e l'offerta, a titolo gratuito o di assaggio, di bevande alcoliche a soggetti minori di 18 anni. A tal fine, se del caso, si può esigere la visione di un documento di identità atto a comprovare l'età e nell'ipotesi di mancata esibizione si deve rifiutare la somministrazione.
2. Gli esercizi indicati nel comma 1 devono esporre all'esterno e all'interno degli stessi appositi cartelli riportanti il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.
3. Sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche durante manifestazioni dedicate ai minori di 18 anni.
4. Il comune territorialmente competente, in occasione di manifestazioni sportive o di pubblico spettacolo, di particolare rilevanza, può, anche a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine, vietare o limitare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche nelle zone interessate.

### Art. 3

#### *Incentivi per la somministrazione di bevande analcoliche*

1. E' istituito presso il servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa un albo degli esercizi di somministrazione di sole bevande analcoliche; la tenuta e la regolamentazione dell'albo sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Per contrastare il fenomeno dell'alcolismo e per promuovere modelli di comportamento e stili di vita consapevoli delle problematiche connesse all'abuso delle sostanze alcoliche e rispondenti alle esigenze di promozione e tutela della salute e della sicurezza, la Giunta provinciale, nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi provinciali in materia di aiuti alle imprese, incentiva l'insediamento di esercizi che somministrano bevande esclusivamente analcoliche.
3. I titolari degli esercizi previsti dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), che organizzano giornate, nelle quali si impegnano a non somministrare bevande alcoliche possono con apposita istanza richiedere, fatta salva la tutela dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica, di posticipare l'orario di apertura fino alle ore 04.00 per la tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), fino alle ore 03.00 per la tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e fino

alle ore 05.00 per la tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge provinciale. In tali giornate è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

4. I titolari degli esercizi previsti dalla legge provinciale n. 9 del 2000, iscritti all'albo disciplinato dal comma 1, possono con apposita istanza richiedere, fatta salva la tutela dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica, un orario di apertura fino alle ore 04.00 per la tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), fino alle ore 03.00 per la tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e fino alle ore 05.00 per la tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge provinciale. In questi esercizi non sono ammessi nuovi ingressi rispettivamente dalle ore 03.00, dalle ore 02.00 e dalle ore 04.00.
5. La Provincia, in collaborazione con l'Azienda sanitaria provinciale, promuove e incentiva, nel limite massimo di 300.000 euro all'anno, azioni di sensibilizzazione, sia attraverso gli organi di informazioni, sia attraverso campagne da attivarsi presso gli istituti scolastici e i pubblici esercizi, per la diffusione e la conoscenza delle disposizioni di questa legge e per la promozione delle finalità previste dall'articolo 1

#### Art. 4

##### *Disposizioni sanzionatorie*

1. Gli esercenti o le strutture indicati nell'articolo 2 comma 1, che vendono o somministrano, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche a soggetti minori di 18 anni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 5.000. Se si tratta di minori di 14 anni la sanzione è raddoppiata. Se si tratta di infrazioni commesse in occasione di manifestazioni finalizzate al consumo di bevande alcoliche a prezzo ridotto la sanzione è aumentata del 50 per cento.
2. I minori di anni 18 che consumano bevande alcoliche negli esercizi e nelle strutture indicati dall'articolo 2, comma 1, o nelle loro adiacenze o su aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a 500.
3. La violazione delle altre disposizioni di questa legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a 3.000.
4. Per l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa. L'eventuale applicazione di sanzioni penali non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative previste da questa legge. Le somme riscosse ai sensi di quest'articolo sono introitate nel bilancio della Provincia e destinate alle azioni previste dall'articolo 3, comma 5.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di questa legge è esercitata dai dipendenti del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'azienda provinciale per i servizi sanitari appositamente incaricati e dai corpi di polizia urbana dei comuni.

#### Art. 5

##### *Abrogazioni*

1. Nell'articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2000, i commi 5 bis e 5 ter sono abrogati.

#### Art. 6

##### *Disposizione finanziaria*

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 5, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i fini di cui alla disposizione abrogata dall'art. 5.